

Legge del 27/12/2017 n. 205 -

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 - supplemento ordinario

Articolo 1-com665

Articolo 1-com666

Articolo 1-com667

Articolo 1 Comma 665 -

In vigore dal 01/01/2018

665. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e-bis) e' inserita la seguente:

«e-ter) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla [legge 8 ottobre 2010, n. 170](#), necessari all'apprendimento, nonche' per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato »;

b) al comma 2, dopo le parole: « e-bis), » sono inserite le seguenti: « e-ter), ».

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 666 -

In vigore dal 01/01/2018

666. Le disposizioni di cui al comma 665 si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 Comma 667 -

In vigore dal 01/01/2018

667. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 665.

[Torna al sommario](#)

